

Cassa pensioni dei Grigioni
 Previdenza
 Alexanderstrasse 24
 7000 Coira

Modifica dell'ordine dei beneficiari per il capitale di decesso

Per la notifica di una rendita per partner è necessario compilare un modulo separato (notifica di convivenza).

Persona assicurata		
Cognome	Nome	
Data di nascita	No. AVS.	
Via, No.	CAP	Luogo
Telefono	E-Mail	
Stato civile <input type="checkbox"/> celibe/nubile <input type="checkbox"/> sposato/a <input type="checkbox"/> divorziato/a <input type="checkbox"/> vedovo/a <input type="checkbox"/> separato/a <input type="checkbox"/> unione domestica registrata <input type="checkbox"/> unione domestica sciolta <input type="checkbox"/> vedovo/a da unione domestica		

- Desidero modificare l'ordine standard dei beneficiari per il capitale in caso di decesso secondo l'art. 28 del regolamento quadro. Desidero che le seguenti persone aventi diritto ricevano la seguente quota del capitale di decesso in caso di decesso prima del pensionamento:

Persona beneficiaria Cognome/Nome/Indirizzo	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata (p.e. madre, ecc.)	Gruppo di persone ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 lett. (a, b, c, d, e)	Quotaparte in % al capitale di decesso



- Con questo modulo revoco tutti i documenti precedentemente presentati riguardanti la modifica dell'ordine dei beneficiari.
- La presente modifica dell'ordine dei beneficiari rimane valida fino a quando non viene revocata per iscritto alla Cassa pensioni.
- Devo inviare il modulo alla Cassa pensioni prima della mia morte. Tuttavia, il diritto alle prestazioni sarà verificato solo in caso di decesso, sulla base delle circostanze prevalenti in quel momento e delle disposizioni legali e regolamentari pertinenti.

Luogo, data

Firma della persona assicurata

→ La preghiamo di compilare, firmare e rispedire il presente modulo con i documenti necessari alla Cassa pensioni dei Grigioni, Alexanderstrasse 24, 7000 Coira o via e-mail a vorsorge@pk.gr.ch.

Con la presente confermiamo la ricezione della modifica dell'ordine dei beneficiari in caso di decesso.

Luogo, data

Cassa pensioni dei Grigioni



Note sui beneficiari in caso di morte

Se lasciate un marito o una moglie [art. 28 cpv. 4 lett. a)] in caso di decesso prima del pensionamento, il 100% del capitale di decesso va a lui/lei.

Lei ha la possibilità di modificare: in Lei vita può comunicare per iscritto alla CPGR quali persone di un gruppo avente diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 lett. b) e c) devono essere beneficiarie e a quale importo parziale del capitale di decesso hanno diritto. È quindi possibile che il marito o la moglie superstite non abbia diritto al capitale in caso di morte.

Se la moglie o il marito superstite non ha diritto a una rendita vedovile, lei o lui ha diritto al capitale di decesso alle condizioni dell'art. 28 - a meno che Lei non abbia stabilito diversamente per iscritto l'ordine dei beneficiari - ma almeno a una liquidazione unica pari a tre volte la rendita vedovile annuale.

Se ci sono persone ai sensi dell'art. 28 comma 4 lettera b) (persona significativamente assistita, convivente o persona che deve pagare per il mantenimento di un figlio comune), i genitori e i fratelli e le sorelle non possono essere presi in considerazione. Per la moglie/il marito, i propri figli e le persone ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 lett. b), Lei è libera/o di stabilire chi deve ricevere quale quota del capitale di decesso.

Se non ci sono persone ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 lett. b) (persona significativamente assistita, convivente o persona che deve pagare il mantenimento di un figlio comune), Lei è libera/ di stabilire chi (moglie/marito, figli propri, genitori, fratelli e sorelle) deve ricevere quale quota del capitale di decesso.

Estratto del regolamento di previdenza, valido dal 1° gennaio 2024

Art. 28 Capitale in caso di decesso

- 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita d'invalidità muore prima del pensionamento, viene versato un capitale di decesso. Questo consiste nel capitale individuale e quello garantito in caso di morte.
- 2 Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio accumulato fino al momento del decesso, ridotto del valore attuale di eventuali prestazioni per i superstiti. Il valore attuale è determinato secondo i principi attuariali della cassa pensioni.
- 3 Il capitale garantito in caso di decesso è pari a CHF 50'000.
- 4 Il capitale di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto di successione:
 - a) alla moglie superstite, al marito superstite; in loro assenza
 - b) alle persone fisiche che sono state sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata o dal beneficiario della pensione d'invalidità prima del suo decesso, o alla persona che ha vissuto insieme al defunto in una relazione di convivenza senza interruzione negli ultimi cinque anni fino al momento del decesso, o che è responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni;



- c) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b):
 - ca) ai figli della persona assicurata deceduta o del beneficiario della rendita d'invalidità; in loro assenza
 - cb) ai genitori, in loro assenza
 - cc) ai fratelli e sorelle
- 5 In assenza di beneficiari dei gruppi ai sensi del cpv. 4, il capitale ritorna all'istituto di previdenza.
- 6 I beneficiari dei gruppi ai sensi del cpv. 4 lett. b) non hanno diritto a un capitale di decesso se percepiscono una rendita vedovile o una rendita di unione civile della previdenza professionale sulla base di un precedente matrimonio o unione civile.
- 7 La persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità può comunicare per iscritto all'istituto di previdenza, durante la sua vita, quali persone di un gruppo avente diritto alle prestazioni secondo il cpv. 4 lett. b) e c) devono essere beneficiarie e a quale parte del capitale di decesso hanno diritto. La persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità può anche modificare per iscritto, durante la sua vita, l'ordine dei beneficiari di cui alla cifra 4 come segue:
 - a) Se esistono persone ai sensi del cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità può, a sua discrezione, concedere prestazioni proporzionali ai beneficiari ai sensi del cpv. 4 lett. a) e ca);
 - b) Se non vi sono persone ai sensi del cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità può, a sua discrezione, concedere prestazioni proporzionali ai beneficiari ai sensi del cpv. 4 lett. a) e c).
- 8 Se l'istituto di previdenza al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita d'invalidità non è in possesso di una dichiarazione scritta, il capitale di decesso viene versato contemporaneamente a più beneficiari in parti uguali e secondo l'ordine di cui sopra.
- 9 I beneficiari ai sensi del cpv. 4 devono presentare una domanda scritta per il pagamento del capitale di decesso entro sei mesi dal decesso della persona assicurata, altrimenti il diritto si estingue. Devono fornire la prova che soddisfano i requisiti per avere diritto al capitale in caso di morte.